



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA CENTRO STORICO

Piazza S. Ponziano, n. 6 - 55100 - LUCCA Tel. 0583/494108/9 Fax 0583/464294 Codice meccanografico: LUIC848009
CF 92054340465 Codice univoco UFYG8N E-mail: LUIC848009@istruzione.it Pec: LUIC848009@pec.istruzione.it
Sc. Infanzia "Giardino" e "Girasole" - Sc. Primarie "D. Alighieri" e "G. Pascoli" - Sc. Sec. di 1° g. "G. Carducci"

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

*(adeguato alla L. n. 71 del 29.05.2017 - Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)*

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al PTOF_Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto e/o comportamento, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eventuali successive modifiche.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal

presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

8. Gli studenti sono tenuti a collaborare, dove sentiti, ad eventuali verifiche e/o indagini o inchieste interne di istituto per accertare responsabilità in ordine a fatti avvenuti in ambito scolastico ed extrascolastico (per ambito extrascolastico si intendono le zone immediatamente vicine alla scuola).

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, sia a scuola, sia a casa o durante contesti extrascolastici (ad es. viaggi di istruzione).
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli adulti in generale e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, (*inteso come proprio e altrui materiale scolastico*) e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a quello di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, (*cioè il proprio e a quello degli altri*).
6. Gli studenti condividono la responsabilità e collaborano con il personale scolastico per rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola anche attraverso iniziative educative siano esse temporanee che prolungate nel tempo.
7. Ugualmente gli studenti sono tenuti a curare la propria persona e il proprio abbigliamento in modo decoroso, ordinato e pulito, idoneo alla scuola.
8. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche o viaggi di istruzione e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente. Pertanto i cellulari e qualsiasi attrezzatura tecnologica devono restare spenti, non funzionanti e non in posizione di *stand-by*.
9. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle

pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

10. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei compagni e degli adulti in generale deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari

3.1. Si configurano come **mancanze lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale qualora richiesti per specifiche attività (*ad es. visita a complessi industriali*);
- c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione e all'insegnante di svolgere il proprio compito;
- d) tenere comportamenti non corretti, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. (A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: dare spinte o fare sgambetti che non determinano infortuni, urlare, fare schiamazzi, uscire dall'aula o dalla fila, non rimanere nel corridoio assegnato durante l'intervallo, ecc.)

3.2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro apparecchio elettronico idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico o tenerlo acceso anche in modalità *stand-by*;
- b) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola (in caso di recidiva scatta la sospensione);
- c) frequentare irregolarmente le lezioni; presentarsi alle lezioni in ritardo perché ci si è attardati nei pressi della scuola;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti, gesti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni, ad altri adulti presenti nella scuola o fuori della scuola durante attività curricolari/extracurricolari in base a quanto previsto dall'art. 2 comma 2, anche attraverso l'ausilio di internet o comunque mezzi elettronici; durante lo svolgimento di verifiche interne di istituto a cura del Dirigente scolastico o docenti, tenere un comportamento non collaborativo o riluttante nel far emergere la verità di fatti avvenuti dentro o fuori la scuola;
- e) imbrattare le pareti dei locali scolastici in qualsiasi modo ovvero di edifici nelle vicinanze scolastiche;
- f) rovinare e/o danneggiare e/o imbrattare e/o scarabocchiare e/o scrivere sulle suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza;
- g) reiterare un comportamento scorretto, anche in riferimento a una delle

- mananze del punto 3.1;
- h) utilizzo di linguaggio violento, volgare, o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come discriminatorie e/o razziste;
 - i) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come discriminatorie e/o razziste;
 - j) invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
 - k) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - l) saltare / "marinare" le lezioni; fare assenze collettive;
 - m) appropriarsi o consultare o copiare anche con fotoriproduttori, atti e/o documenti personali e/o di lavoro del personale scolastico;
 - n) violare le regole di comportamento previste per la partecipazione ai viaggi di istruzione, regolamento mensa, regolamento uso aule informatica e/o aule speciali, per l'utilizzo di hardware e/o attrezzature multimediali e/o elettroniche, ecc..., riconducibili alle mananze gravi;
 - o) falsificare la firma o i voti sul diario o su avvisi- documentazione da consegnare alle famiglie;
 - p) sottrarre in modo diretto o indiretto con il concorso di altri e/o utilizzare password del personale docente per l'accesso al registro elettronico e/o falsificare, anche in modo indiretto con il concorso di altri, le valutazioni inserite dai docenti o le annotazioni inserite dai docenti o dal dirigente scolastico;
 - q) recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola attraverso uno o più comportamenti sopra esposti, commessi nelle pertinenze scolastiche anche attraverso l'uso di internet o comunque mezzi elettronici o durante un viaggio di istruzione, regolamento mensa, regolamento uso aule informatica, ..., riconducibili alle mananze gravi;
 - r) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (es. sporgersi dai davanzali, etc.);

3.3. Si configurano come **mananze gravissime**:

- a) utilizzo di linguaggio violento, volgare, o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come

- discriminatorie e/o razziste;
- b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come discriminatorie e/o razziste;
 - c) l'invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento di messaggi gravi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
 - d) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - e) la reiterazione delle condotte descritte come gravi anche di tipologia diversa. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata con la sospensione (anche attività socialmente utili rese alla comunità scolastica);
 - f) sottrarre beni o materiali dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico (ad es. nei viaggi di istruzione);
 - g) compiere atti di vandalismo su cose;
 - h) compiere atti di violenza su persone in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico o anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico (es. viaggi di istruzione);
 - i) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (es. arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
 - j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - k) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - l) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ..., in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
 - m) modificare, falsificare atti e/o documenti personali e/o di lavoro del personale scolastico con particolare astuzia e/o premeditazione;
 - n) violare le regole di comportamento previste per la partecipazione ai viaggi di istruzione, regolamento mensa, regolamento uso aule informatica, per l'utilizzo di hardware e/o attrezzature multimediali e/o elettroniche,..., riconducibili alle mancanze gravissime;
 - o) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - p) recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola attraverso uno o più

comportamenti sopra esposti, commessi anche fuori delle pertinenze scolastiche o anche tramite internet ovvero durante un viaggio di istruzione, regolamento mensa, regolamento uso aule informatica,..., riconducibili alle mancanze gravissime.

Art. 4 - Violazione e sanzioni

1. **Le mancanze lievi** previste nell'art. 3.1 sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente verbalmente o per scritto, il quale sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il dirigente scolastico o altra persona che ne svolge le veci, nell'immediatezza del fatto può ugualmente sanzionare verbalmente.

Il provvedimento scritto viene riportato sul Registro elettronico di Classe reso visibile alle famiglie (in alternativa vengono informate le famiglie tramite comunicazione a cura del docente o fonogramma).

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi. Dopo il quinto ritardo l'alunno può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli e commi successivi.

2. **Le mancanze gravi** di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3.2 vengono sanzionate, previa richiesta scritta al dirigente sul registro elettronico da parte del docente (il quale comunque avviserà tempestivamente in via informale il dirigente), con ammonizione scritta sul registro elettronico da parte del dirigente scolastico. La sanzione scritta irrogata dal dirigente è resa visibile alla famiglia sul registro elettronico (in alternativa verbalmente o tramite fonogramma del dirigente) relativa al divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio di Segreteria che lo conserverà fino al termine delle lezioni della giornata consegnandolo poi all'alunno (il docente che ritira il cellulare può optare anche per la riconsegna del cellulare al termine delle lezioni della giornata direttamente a uno dei genitori, fermo restando che in caso di impossibilità di uno dei genitori, la riconsegna viene effettuata all'alunno).

Le violazioni dalla lettera e) alla lettera r) dell'art. 3.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze.

In sostituzione di quanto sopra possono essere adottate sanzioni alternative (inclusa la non ammissione ai viaggi di istruzione) oppure sanzioni accessorie che si accompagnano alla sospensione, entrambe volte a promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale e comunque in generale attività a vantaggio della comunità scolastica. La sanzione alternativa sarà, per quanto possibile correlata alla violazione, ma potrà anche discostarsene.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe convocate tutte le componenti. La seduta è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il

provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. **Le mancanze gravissime** dalla lettera a) alla lettera p) dell'art. 3.3 vengono punite con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 1, commi 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto.

Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

In alternativa possono essere adottate sanzioni alternative (inclusa la non ammissione ai viaggi di istruzione) oppure sanzioni accessorie che si accompagnano alla sospensione, volte a promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli dei presenti; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per mancanze gravi e gravissime che hanno la stessa definizione, si adottano sanzioni nel rispetto dell'art. 1, comma 5, tenendo conto della situazione dell'alunno e di altri elementi forniti dai docenti del Consiglio di classe ovvero tramite il docente coordinatore di classe.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio in seno all'organo collegiale

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa- effetto (comportamento irregolare sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso nota scritta sul registro elettronico oppure fonogramma.

Concluse le audizioni di tutte le parti interessate, al termine della fase istruttoria potrà avvenire quanto segue:

- a) il procedimento è archiviato, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta o anche attraverso vie brevi a tutti gli interessati; (es. fonogramma, posta elettronica anche certificata etc.).
- b) gli atti sono rimessi al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, la procedura è la seguente:

1.va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (es. posta elettronica, anche certificata, fonogramma, sintesi colloquio verbalizzato);

2. va inviata una formale contestazione degli addebiti all'alunno/a e ai genitori e va verificata l'avvenuta ricezione tramite fonogramma o posta certificata;

3.va inviata all'alunno/a la convocazione a presentarsi, accompagnato dai genitori, al Consiglio di classe straordinario per poter esercitare il diritto alla difesa e va verificata l'avvenuta ricezione tramite fonogramma o posta certificata.

Gli addebiti contestati debbono fondarsi su circostanze precise o documentali, testimoniali o fattuali.

Qualora lo studente non si presenti al Consiglio di classe straordinario o al Consiglio di istituto, tali organi decidono ugualmente allo stato degli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e raccolti nella fase dell'istruttoria.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati per le vie brevi (fonogramma da acquisire agli atti) dell'apertura del procedimento come controinteressati.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato una volta portata a termine la fase istruttoria. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e può essere anticipata via fonogramma. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo il personale scolastico o terzi coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto o verbalmente se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Interno alla scuola di cui al successivo art. 15. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia Interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni decorrenti dalla notifica della decisione dell'Organo di Garanzia Interno.

Art. 14

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- due genitori, eletti nei Consigli di Classe e individuati dai Genitori all'interno del Consiglio di Istituto, i quali designano anche un membro supplente.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n.235.

Art.15 L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 16 L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia, in primo e secondo grado, decide allo stato degli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

Art. 17 Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento oggettivo di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 19

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente e pubblicato sul sito web della scuola, è fornito avviso alle famiglie.

Il **Regolamento di disciplina per la Scuola Secondaria di 1° g.** è stato adeguato alla L.71/2017 e **approvato nella presente versione con delibera del Consiglio di Istituto n. 122 del 19.11.2018 e revisionato con delibera del Consiglio di istituto n. 281 del 19.03.2024.**